

ALLEGATO LETT D) AL
DISCIPLINARE DI GARA

Lotto n. 6

Capitolato Speciale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Stipulata tra:

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio 2
CAP 27100 Città PAVIA
P.IVA n°.00296180185

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/07/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/07/2021
Scadenza anniversaria al 31/07 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

INDICE

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....	4
Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.....	5
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione	6
Art. 1 a) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
Art. 1 b) – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	6
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	6
Art. 3 - Durata dell’assicurazione	7
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art. 5 – Revisione del prezzo	8
Art. 6 – Recesso della Società.....	8
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione	9
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	9
Art. 9 - Oneri fiscali.....	9
Art. 10 - Foro competente.....	9
Art. 11 - Interpretazione del contratto.....	9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società	9
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	9
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio.....	10
Art. 15 - Clausola Broker.....	10
Art.15a - Clausola broker in presenza di Lloyd’s correspondent (clausola alternativa)	10
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n°. 136/2010	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge	11
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione.....	11
Art. 19- Trattamento dei dati	12
Art. 20 – Estensione territoriale	12
Art. 22– Clausole vessatorie	12
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione	13
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).....	13
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).....	13
Art. 3 – Malattie professionali	14
Art. 4 – Estensioni di garanzia	14
Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia	16
Art. 6 – Esclusioni	16
Art. 6 – Qualifica di terzo.....	17
Sezione 4 – Gestione dei sinistri	18
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro	18
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali	18
Art. 3 - Gestione danni in autoassicurazione.....	18
Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti	20
Art. 1 – Massimali	20
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	20
Sezione 6 – Calcolo del premio	21
Art. 1 – Calcolo del premio	21

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
--

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	<p>Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori, i volontari ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso. • I minori in affidamento all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i), nonché i membri delle famiglie affidatarie
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni</p>

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

	loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Self-insurance retention (S.I.R.)	La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;

Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, collegate, partecipate, consociate e affiliate, svolgenti attività rientranti in quanto descritto al precedente art. 2.

Resta inteso che in sede di regolazione premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti dette Società. I massimali di polizza rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ad una o più controllate e/o collegate. Sono considerate terze tra di loro l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione**Art. 1 a) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 c.c.).

Si conviene tuttavia che l'omissione, incompletezza od inesattezza nelle dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omesse, incomplete, inesatte o reticenti dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare la valutazione del rischio.

Art. 1 b) – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Si conviene tuttavia che l'omissione, della Comunicazione alla Società di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omessa comunicazione sia avvenuta in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2021.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/07/2021.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/07/2016 e al 31/07 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/07/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di difformità o variazione del rischio previsti agli artt. 1 a) - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 1 b) - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione di cui al precedente comma, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse ed eventualmente formula una propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio".

Art. 6 – Recesso della Società

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1892 c.c. si conviene quanto segue:

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che il recesso della Società sia divenuto effettivo per il decorso del termine di preavviso sopra indicato, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1893 c.c. e comma 5, secondo periodo dell'art. 1898 c.c. al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel[®] o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, CF/P.IVA 016699520159, tel. 02/485381, indirizzo PEC divisione.entipubblici@cert.marsh.it, E-mail maurizio.stringhini@marsh.com; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita del 9%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art.15a - Clausola broker in presenza di Lloyd's correspondent (clausola alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Art. 19- Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22– Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.

>

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione**Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. Attività Socio-assistenziali: La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale e sanitario svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. La garanzia include la responsabilità dell'Assicurato per i danni cagionati dal personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall'Assicurato.

2. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.

3. Committenza auto: la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

4. Committenza lavori: la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

5. Condutture ed impianti sotterranei: la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

6. Corsi e manifestazioni: la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.

7. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

8. Farmacie e dispensari farmaceutici: la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

9. Firma grafometrica: la responsabilità derivante dall'erogazione, ai sensi del DPCM 22.02.2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata.

10. Furto: la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

11. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

12. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

13. Interruzione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall'Assicurato e causato l'irregolare o mancata erogazione.

14. Lavori eseguiti: la Responsabilità dell'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di lavori od opere anche dopo il completamento dei lavori, ma non oltre 10 anni dal completamento dell'esecuzione.

15. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

16. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

17. Privacy: La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy).

18. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

19. RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere, fermo restando l'esclusione in caso di colpa grave o dolo giudizialmente accertato.

20. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

21. Scuole: la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

22. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

23. Tutela del territorio e protezione civile: la responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

24. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

25. Servizio idrico: l'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali, la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi. Si intendono inclusi nell'Assicurazione i danni al prodotto finito di cui il prodotto fornito dall'assicurato sia un componente di fabbricazione.

26. Dispersione di acque: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;

27. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti: per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

28. Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali, incluse le eventuali apparecchiature degli utenti connesse alla rete, e per i danni corporali cagionati a terzi, da involontaria interruzione della fornitura o conseguenti a difformità della fornitura rispetto alle specifiche previste dalla legge o dagli usi. La garanzia si intende operante solo qualora l'interruzione o la difformità si siano verificate quali conseguenze di danni materiali agli impianti ed alle reti di distribuzione.

29. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
 3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa impreveduta, improvvisa e repentina.
 4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
 5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori.
- Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
 8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
 9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
 10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
 11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
 12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
 13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.

Art. 6 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Sezione 4 – Gestione dei sinistri**Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in autoassicurazione

La presente assicurazione prevede l'applicazione di un'autoassicurazione (SIR) pari ad €.20.000,00 (euro ventimila/00) per ogni e ciascun sinistro. Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso".

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all'art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

a) Gestione dei sinistri rientranti nell'autoassicurazione (SIR)

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato) con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoassicurazione.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoassicurazione.

b) Gestione dei sinistri eccedenti l'autoassicurazione (SIR):

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), viene svolta dalla Società.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede l'autoassicurazione (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi, tuttavia, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato dal Contraente e dalla Società rispettivamente ciascuno per la quota di propria spettanza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Relativamente alle richieste di risarcimento gestite dalla Società la Società stessa, prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato dovrà informare il Contraente con preavviso di 30 giorni.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente può denunciare il sinistro solo dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima; ciò anche successivamente alla prescrizione, la quale inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente ha avuto conoscenza che l'importo richiesto per il risarcimento del danno è superiore all'importo della franchigia.

Qualora la Società raggiunga una transazione di importo inferiore al valore della SIR di € 20.000,00, la Società, al fine di consentire all'Ente di assumere gli atti per la relativa liquidazione tempestivamente e con le corrette motivazioni, si impegna a fornire subito all'Ente:

- 1) una relazione dettagliata sul sinistro;
- 2) una bozza di quietanza da far sottoscrivere al danneggiato.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti
--

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	<i>€ 3.000.000,00 per ogni persona</i>
	<i>€ 3.000.000,00 per danni a cose</i>
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	<i>€ 3.000.000,00 per persona</i>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Riferimento (Sez. – Art. – Num.)	Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
	Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	Relativamente alla sola sezione RCT, le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di € 20.000,00 in SIR per sinistro
3-2	Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
3-3	Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
3-4-5	Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00	€ _____
3-4-7	Cose in consegna e custodia	€ 250.000,00	€ _____
3-4-9	Firma grafometrica	€ 500.000,00	€ _____
3-4-10	Furto	€ 50.000,00	€ _____
3-4-11	Incendio	€ 1.000.000,00	€ _____
3-4-12	Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00	€ _____
3-4-13	Interruzione di attività	10% del danno con il max di € 1.000.000,00	€ _____
3-4-14	Lavori eseguiti	€ 500.000,00	€ _____
3-4-17	Privacy	€ 100.000,00	€ _____

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Riferimento (Sez. – Art. – Num.)	Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
3-4-23	Tutela del territorio e Protezione Civile	€ 2.500.000,00	€ _____
3-5-25	Danni al prodotto finito	€ 100.000,00	€ _____
3-5-27	Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 500.000,00	€ _____
3-5-28	Interruzione o difformità nella fornitura	€ 500.000,00	€ _____
3-5-29	Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00	€ _____

Sezione 6 – Calcolo del premio

Art. 1 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 16.824.758,39‰	€.....

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€.....

Il Contraente

La Società

.....

.....

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

STATISTICA SINISTRI 01/08/2011 - 31/12/2012

RIFER. COMUNE	DATA APERTURA ENTE	DATA SINISTRO	DATA RICHIESTA	CAUSA DANNO	TOTALE IMP. PREV. €	IMP. PAGATO €	S.S.	DATA DEFINIZIONE	TRASM. COMPAGNIA
32613/2011	16/11/2011	02/09/11	28/10/11	DM			03/07/2013		
35050/2011	14/12/2011	17/11/11	22/11/11	DS			12/03/2012		
34533/2011	14/12/2011	24/10/11	11/11/11	DM		1.750,00		03/04/2012	
26462/2011	06/10/2011	03/09/11	07/09/11	DM			20/03/2013		
33648/2011	27/12/2011	14/11/11	14/11/11	CA		500,00		10/07/2012	
29414/2011	02/11/2011	31/08/11	30/09/11	DM		650,00		06/02/2012	
30241/2011	10/11/2011	14/09/11	11/10/11	DM		1.800,00		17/03/2014	
34658/2011	14/12/2011	10/11/11	15/11/11	DM			20/03/2013		
3192/2011	17/11/2011	02/10/11	12/10/11	DS		200,00		27/03/2012	
31599/2011	17/11/2011	25/10/11	26/10/11	DS			20/03/2013		
34901/2011	17/11/2011	14/09/11	21/10/11	DS		1.200,00		24/01/2012	
36698/2011	03/01/2012	07/10/11	14/12/11	DS		200,00		07/02/2012	
36057/2011	03/01/2012	15/11/11	18/11/11	DS		170,00		13/01/2012	
29499/2011	02/11/2011	01/08/11	05/10/11	DM		10.274,00		24/07/2012	
31337/2011	17/11/2011	09/10/11	24/11/11	DS		5.000,00		19/06/2012	
30294/2011	10/11/2011	27/09/11	11/10/11	DM			20/03/2013		
31158/2011	10/11/2011	06/10/11	18/10/11	DM			20/03/2013		
25950/2011	06/10/2011	17/08/11	01/09/11	DS		1.200,00		10/07/2012	
28355/2011	06/10/2011	15/09/11	23/09/11	DM		4.350,00		17/01/2013	
37071/2011	03/01/2012	13/12/11	14/12/11	DS			20/03/2013		
37814/2011	30/01/2012	17/12/11	19/12/11	DS			20/03/2013		
36518/2011	11/01/2012	04/11/11	22/11/11	DM		700,00		06/03/2012	
37360/2011	03/01/2012	02/12/11	15/12/12	DM		3.500,00		27/06/2012	
37419/2011	03/01/2012	11/11/11	15/12/12	DS		1.446,00		07/10/2012	
38052/2011	03/01/2012	26/11/11	19/12/11	DM		700,00		24/04/2012	
1904/2012	22/02/2012	10/01/12	11/01/12	DS		100,00		17/05/2012	
38658/2011	03/02/2012	04/12/11	15/12/11	DS		220,00		20/03/2012	
38731/2011	03/02/2012	02/12/11	20/12/11	DM		5.000,00		24/04/2012	
2702/2012	21/02/2012	21/01/12	24/01/12	RF			21/02/2016		
3368/2012	21/02/2012	12/01/12	03/02/12	DS		100,00		06/03/2012	
2411/2012	21/02/2012	13/01/12	23/01/12	DM		1.656,00		17/05/2012	
4473/2012	05/03/2012	01/11/11	13/02/12	DM		2.500,00		20/03/2012	
3414/2012	05/03/2012	03/08/11	31/01/12	DS		1.500,00		14/11/2013	
4362/2012	05/03/2012	03/02/12	09/02/12	GHM			15/11/2012		
4793/2012	05/03/2012	14/01/12	07/02/12	DM			24/02/2016		
3659/2012	05/03/2012	10/01/12	02/02/12	DM		4.566,28		25/09/2012	
5812/2012	24/02/2012	07/02/12	15/02/12	DS			13/03/2013		
3416/2012	05/03/2012	16/03/11	31/01/12	DS					
7220/2012	27/03/2012	06/02/12	13/02/12	GHM			13/03/2013		
6464/2012	27/03/2012	17/02/12	28/02/12	GHM		1.700,00		05/06/2012	
72222/2012	27/03/2012	10/02/12	09/03/12	SV			13/03/2013		
7801/2012	04/04/2012	05/03/12	12/03/12	DS		450,00		15/05/2012	
8141/2012	04/04/2012	24/12/11	14/03/12	DM		10.000,00		04/12/2012	
8521/2012	04/04/2012	04/04/12	19/03/12	GHM		5.500,00		13/09/2012	
8996/2012	17/04/2012	13/01/12	22/03/12	DS		3.500,00		24/07/2012	
10200/2012	17/04/2012	27/02/12	06/03/12	DS			13/03/2013		
8994/2012	17/04/2012	15/03/12	23/03/12	DS		160,00		05/06/2012	
11382/2012	17/04/2012	20/03/12	17/04/12	DS		380,00		17/05/2012	
9421/2012	17/04/2012	19/02/12	22/03/12	GHM		900,00		30/10/2012	
9963/2012	17/04/2012	08/03/12	27/03/12	DS		1.138,76		02/10/2012	
9949/2012	17/04/2012	28/11/11	03/04/12	DS		270,00		24/07/2012	
11805/2012	19/04/2012	14/02/12	19/03/12	DS		50,00		13/09/2012	
12171/2012	23/04/2012	16/03/12	29/03/12	DS		3.000,00		25/10/2012	
10337/2012	23/04/2012	18/01/12	N.P.	DS		750,00		24/07/2012	
12025/2012	23/04/2012	13/01/12	27/03/12	DS		1.300,00		24/07/2012	
11237/2012	23/04/2012	11/03/12	11/04/12	DS		210,00		24/07/2012	
11235/2012	23/04/2012	16/02/12	11/04/12	DS			13/03/2013		
12087/2012	21/05/2012	11/04/12	20/04/12	DS		270,00		31/07/2012	
13976/2012	21/05/2012	01/02/12	28/04/12	GHM			13/03/2013		

13585/2012	21/05/2012	27/04/12	30/04/12	DM		2.250,00		15/11/2012	
12858/2012	21/05/2012	26/04/12	30/04/12	DM		15.000,00		14/03/2013	
14719/2012	16/05/2012	13/05/12	14/05/12	CA		500,00		26/06/2012	
26534/2011	06/06/2012	01/09/11	01/09/11	SV		9.000,00		04/09/2012	
15056/2011	06/06/2012	13/05/12	14/05/12	CA		400,00		10/07/2012	
15777/2012	19/06/2012	06/02/12	24/05/12	GHS		2.500,00		25/09/2012	
15255/2012	19/06/2012	06/05/12	16/05/12	DS		600,00		15/11/2012	
16208/2012	19/06/2012	18/05/12	28/05/12	CA				13/03/2013	
16407/2012	19/06/2012	21/03/12	17/05/12	DM				07/02/2013	
15436/2012	19/06/2012	26/02/12	16/05/12	DM		10.000,00		11/03/2013	
16927/2012	26/06/2012	27/02/12	29/05/12	CA				28/05/2013	
20098/2012	26/06/2012	17/06/12	17/06/12	SV				22/02/2016	
19029/2012	26/06/2012	12/06/12	15/06/12	DM		800,00		16/10/2012	
18363/2012	26/06/2012	27/04/12	07/06/12	DS		130,00		02/10/2012	
18933/2012	26/06/2012	13/05/12	13/06/12	CA		350,00		15/11/2012	
20953/2012	17/07/2012	17/06/12	25/06/12	DS				14/09/2013	
22533/2012	17/07/2012	22/06/12	26/06/12	DS		850,00		22/11/2012	
22246/2012	17/07/2012	07/04/12	04/07/12	SV				13/03/2013	
21655/2012	17/07/2012	13/05/12	28/06/12	CA		800,00		18/09/2012	
22228/2012	17/07/2012	30/04/12	09/07/12	DS		5.000,00		21/03/2013	
24241/2012	14/08/2012	06/07/12	24/07/12	DM		150,00		04/09/2012	
23774/2012	14/08/2012	08/06/12	12/07/12	DS				20/05/2012	
23323/2012	14/08/2012	12/04/12	16/07/12	DS		3.500,00		12/02/2013	
24248/2012	14/08/2012	09/07/12	19/07/12	DS				03/07/2013	
23233/2012	14/08/2012	05/07/12	18/07/12	CA		380,00		20/12/2012	
26844/2012	07/09/2012	14/06/12	09/08/12	DS		650,00		02/10/2012	
26588/2012	07/09/2012	18/10/11	09/08/12	DM		600,00		04/12/2012	
28035/2012	02/10/2012	10/08/12	03/09/12	DS		1.000,00		11/12/2012	
32717/2012	16/10/2012	24/09/12	04/10/12	DS				16/03/2014	
32714/2012	16/10/2012	14/09/12	03/10/12	DS				24/02/2016	
30467/2012	16/10/2012	12/09/12	17/09/12	CS		400,00		12/02/2013	
29270/2012	16/10/2012	01/08/12	14/09/12	DS		600,00		04/12/2012	
29892/2012	16/10/2012	05/06/12	20/09/12	DS		2.650,00		20/05/2013	
34590/2012	41228	05/10/12	10/10/12	DM		450,00		06/12/2012	
34138/2012	15/11/2012	05/09/12	11/10/12	DS		500,00		24/01/2013	
33891/20121	15/11/2012	06/10/12	10/10/12	DM		2.500,00		20/11/2013	
37114/2012	26/11/2012	01/04/12	03/04/12	DM				13/09/2013	
35877/2012	26/11/2012	20/09/12	23/10/12	DM		2.000,00		13/12/2012	
25787/2012	26/11/2012	20/03/12	13/07/12	DS	3.100,00				
41573/2012	27/11/2012	02/11/12	05/11/12	DS		3.300,00		01/10/2013	
37473/2012	06/12/2012	20/10/12	05/11/12	PF		180,00		24/01/2013	
37999/2012	06/12/2012	04/10/12	06/11/12	SV				17/09/2013	
37273/2012	06/12/2012	25/02/12	30/10/12	DS		320,00		31/01/2013	
42956/2012	18/12/2012	15/11/12	30/11/12	DS				17/09/2013	
42582/2012	18/12/2012	18/11/12	22/11/12	DM	3.200,00				
43442/2012	18/12/2012	01/08/12	27/11/12	DS		1.700,00		24/01/2013	
42386/2012	18/12/2012	02/12/11	21/11/12	DM	3.200,00				
					9.500,00	147.921,04			
					Totale	157.421,04			

Legenda

- DS** DISSESTO/INSIDIA SU STRADA
- DM** DISSESTO/INSIDIA SU MARCIAPIEDE
- GHS** GHIACCIO/NEVE SU STRADA
- GHM** GHIACCIO/NEVE SU MARCIAPIEDE
- CA** CADUTA DI RAMI/ALBERI
- SV** SERVIZI COMUNALI VARI
- PF** PROPRIETA' FABBRICATI
- RF** DANNI DA MANCATO FUNZIONAMENTO/MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
- CS** CADUTA SEGNALETICA

STATISTICA SINISTRI 01/01/2013 - 31/12/2013

RIFER. COMUNE	DATA APERTURA ENTE	DATA SINISTRO	DATA RICHIESTA	CAUSA DANNO	TOTALE IMP. PREV.€	IMP. PAGATO €	S.S.	DATA DEFINIZIONE	TRASM. COMPAGNIA
46249/2012	16/01/2013	27/09/12	27/09/12	DS		400,00		21/10/2013	
45648/2012	01/02/2013	13/11/12	13/12/12	DM			03/02/2014		
1860-2013	04/02/2013	01/08/12	10/01/13	DS		350,00		14/02/2013	
3741-2013	04/02/2013	10/01/13	22/01/13	DM					30/12/2013
1558-2013	04/02/2013	29/12/12	14/01/13	DM		5.750,00		31/10/2013	
713-2013	04/02/2013	27/11/12	07/01/13	DM		2.500,00		12/02/2014	
3285-2013	04/02/2013	07/01/13	22/01/13	DS		810,00		05/03/2013	
1005-2013	04/02/2013	13/12/12	07/01/13	DM					14/06/2014
6548-2013	04/03/2013	25/01/13	13/02/13	DM			09/01/2013		
6829-2013	04/03/2013	20/12/12	20/02/13	GHM			03/02/2014		
7923/2013	04/03/2013	02/02/13	15/02/13	DS		206,00		10/08/2013	
5462-2013	04/03/2013	17/01/13	18/01/13	DS		5.000,00		13/02/2014	
8651-2013	28/03/2013	22/02/13	25/02/13	SV			06/05/2013		
10600-2013	28/03/2013	07/03/13	08/03/13	SV			07/05/2013		
9115-2013	29/03/2013	14/02/13	26/02/13	GHM			03/07/2013		
11087-2013	29/03/2013	10/03/13	14/03/13	DS		200,00		18/04/2013	
10988-2013	29/03/2013	08/03/13	14/03/13	DS		2.000,00		25/01/2014	
13207-2013	15/04/2013	09/03/13	03/04/13	DS		100,00		28/05/2013	
12141-2013	15/04/2013	25/11/11	16/03/13	DM			24/02/2016		
12579-2013	15/04/2013	n.p.	26/03/13	DM		650,00		24/07/2013	
13787-2013	15/04/2013	30/03/13	03/04/13	DS			24/02/2016		
13702-2013	15/04/2013	09/03/13	28/03/13	DS			14/01/2014		
13870-2013	15/04/2013	03/03/13	05/04/13	DM			24/02/2016		
14818-2013	17/04/2013	10/03/13	15/04/13	DS			24/02/2016		
14706-2013	17/04/2013	23/01/13	28/03/13	DS		120,00		18/06/2013	
14513-2013	17/04/2013	02/05/12	11/05/12	SV			15/06/2013		
15325/2013	19/04/2013	19/03/13	15/04/13	DM			28/01/2014		28/01/2014
15289/2013	19/04/2013	20/03/13	16/04/13	DS		100,00		06/05/2013	
15553-2013	29/04/2013	05/04/13	17/04/13	DS			24/02/2016		
17681-2013	09/05/2013	18/01/13	07/03/13	SV		270,00		25/06/2013	
16617-2013	14/05/2013	14/12/12	18/04/13	SV			24/02/2016		
19572-2013	31/05/2013	09/03/13	21/05/13	DS		182,00		17/09/2013	
21650-2013	04/06/2013	30/05/13	31/05/13	PF		350,00		04/03/2014	
20345-2013	04/06/2013	22/03/13	15/05/13	DS		800,00		09/01/2014	
2296-2013	20/06/2013	15/05/13	11/06/13	DS		280,00		21/11/2013	
22830-2013	20/06/2013	18/05/13	20/05/13	DS			24/02/2016		
23379-2013	20/06/2013	11/02/13	14/06/13	DM					14/01/2014
23000-2013	20/06/2013	28/05/13	04/06/13	DS			24/02/2016		
23679-2013	20/06/2013	13/06/13	17/06/13	DS		100,00		14/01/2014	
22022-2013	20/06/2013	17/05/13	31/05/13	CA	100,00				
24310/2013	11/07/2013	07/06/13	19/06/13	RF		400,00		20/01/2014	
25054/2013	11/07/2013	17/05/13	18/06/13	CA		200,00		18/09/2015	
25267/2013	11/07/2013	11/07/11	27/06/13	DM			15/07/2013		
26034/2013	11/07/2013	21/06/13	27/06/13	DS			24/02/2016		
26295/2013	11/07/2013	28/06/13	03/07/13	DM			24/02/2016		
25250/2013	11/07/2013	28/07/12	25/06/13	DS			24/02/2016		
26615/2013	11/07/2013	06/07/13	08/07/13	DM			24/02/2016		
26091/2013	11/07/2013	07/04/13	26/06/13	DS			24/02/2016		
27173/2013	15/07/2013	08/06/13	02/07/13	DS		230,00		17/09/2013	
28374/2013	26/07/2013	16/04/13	17/07/13	DM					14/01/2014
27625/2013	26/07/2013	???	10/07/13	DS			12/01/2014		
29305/2013	01/08/2013	23/07/13	29/04/13	DM					09/02/2014
29400/2013	01/08/2013	19/04/13	23/07/13	DS					14/02/2014
30162/2013	13/08/2013	24/07/13	31/07/13	DS		1.500,00		28/10/2013	
36813/2013	26/09/2013	21/08/13	19/09/13	DM		6.300,00		01/03/2015	
33433/2013	26/09/2013	31/07/13	04/09/13	PF		1.753,00		20/05/2014	
33393/2013	26/09/2013	15/08/13	04/09/13	PF			24/02/2016		
36717/2013	30/09/2013	11/07/13	17/09/13	DS		700,00		10/02/2014	
39598/2013	24/10/2013	28/02/12	30/09/13	PF			24/02/2016		
39604/2013	24/10/2013	09/09/13	19/09/13	DS			24/02/2016		

39616/2013	24/10/2013	23/09/13	07/10/13	DM		500,00		05/05/2014	
46269/2013	12/11/2013	22/10/13	29/10/13	DS		150,00		09/12/2013	
46268/2013	12/11/2013	14/09/13	14/10/13	DS		620,00		27/03/2013	
46276/2013	13/11/2013	29/09/11	25/08/13	RF			14/01/2014		
48482/2013	26/11/2013	14/07/13	01/08/13	PF			14/01/2016		
50600/2013	05/12/2013	17/11/12	07/11/13	dm		2.300,00		14/02/2014	
50596-2013	05/12/2013	30/03/13	11/11/13	DM		2.100,00		14/01/2014	
50604-2013	05/12/2013	09/06/13	04/11/13	DM	3.500,00				
50606-2013	05/12/2013	10/10/13	24/10/13	CA			14/01/2016		
50888-2013	05/12/2013	01/10/13	31/10/13	PF			14/01/2016		
50573-2013	05/12/2013	06/11/13	02/12/13	PF	1.000,00				
50593-2013	05/12/2013	12/09/13	15/11/13	DM	2.000,00				
38956-2013	17/12/2013	16/09/13	08/10/13	DS		1.080,00	02/04/2014		
53734-2013	19/12/2013	n.p.	21/11/13	RF			04/02/2016		
53731-2013	19/12/2013	24/05/13	03/12/13	CA			14/02/2016		
53729-2013	19/12/2013	12/11/13	29/11/13	DM			14/02/2016		
N.P.	19/12/2013	31/10/13	02/12/13	DS			12/02/2016		
53814-2013	19/12/2013	24/10/13	06/11/13	DS		350,00		13/03/2013	
359-2014	03/01/2014	04/12/13	05/12/13	DS			16/02/2016		
354-2014	03/01/2014	26/10/13	04/12/13	DM			16/02/2016		
					6.600,00	38.351,00			
				Totale		44.951,00			

Legenda

- DS** DISSESTO/INSIDIA SU STRADA
- DM** DISSESTO/INSIDIA SU MARCIAPIEDE
- GHS** GHIACCIO/NEVE SU STRADA
- GHM** GHIACCIO/NEVE SU MARCIAPIEDE
- CA** CADUTA DI RAMI/ALBERI
- SV** SERVIZI COMUNALI VARI
- PF** PROPRIETA' FABBRICATI
- RF** DANNI DA MANCATO FUNZIONAMENTO/MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
- CS** CADUTA SEGNALETICA

STATISTICA SINISTRI 01/01/2014 - 31/12/2015

Data evento	Anno evento	Causa	Tipo sinistro	Richiesto	Riservato	Liquidato	Onorario legale	Tot. Liquidato	Den. comp.	Data den. comp.	Stato breve
01/03/2014	2014	Allagamenti	SX con danni a cose	€ 300,00	€ 300,00			€ -			Chiuso s.s.
13/06/2014 23.15	2014	Allagamenti	SX con danni a cose	€ 2.350,00	€ 2.400,00			€ -			Aperto
01/03/2014	2014	Allagamenti	SX con danni a cose		€ 2.500,00			€ -			Respinto
13/06/2014 23.14	2014	Allagamenti	SX con danni a cose	€ 2.700,00	€ 2.700,00			€ -			Respinto
13/06/2014 22.30	2014	Allagamenti	SX con danni a cose	€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ -			Respinto
16/05/2015 01.40	2015	Allagamenti	SX con danni a cose	€ 7.700,00	€ 10.000,00			€ -			Respinto
30/01/2014 07.00	2014	Altro	SX con lesioni	€ 40.000,00	€ -			€ -	Denuncia definitiva	02/04/2015	Inviato a compagnia
31/05/2014 20.00	2014	Altro	SX con lesioni	€ 1.500,00		€ 1.200,00	€ 300,00	€ 1.500,00			Liquidato
31/03/2014	2014	Altro	SX con lesioni	€ 8.500,00		€ 5.300,00	€ 700,00	€ 6.000,00			Liquidato
09/06/2014	2014	Altro	SX con lesioni		€ -			€ -			Giudiziale - Sentenza positiva
16/10/2014 19.01	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 110,00	€ -	€ 70,00		€ 70,00			Liquidato
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 716,00	€ 716,00			€ -			Aperto
18/01/2014 19.45	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 818,05		€ 400,00	€ 200,00	€ 600,00			Liquidato
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ -			Aperto
07/07/2014 17.20	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 1.003,03	€ 1.000,00			€ -			Aperto
07/07/2014 17.30	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 700,00	€ 1.000,00			€ -			Aperto
02/12/2014 17.00	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 1.012,14	€ 1.012,14			€ -			Respinto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 1.270,00	€ 1.270,00			€ -			Aperto
07/07/2014 17.30	2014	Altro	SX con danni a cose		€ 2.000,00			€ -			Aperto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 2.529,77	€ 2.529,77			€ -			Giudiziale
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 2.550,00	€ 2.550,00			€ -			Chiuso s.s.
07/07/2014 18.00	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 2.819,00	€ 2.819,00			€ -			Aperto
07/07/2014 17.30	2014	Altro	SX con danni a cose		€ 25.000,00			€ -			Respinto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose		€ 3.000,00			€ -			Respinto
12/05/2014 07.05	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 4.437,00	€ 4.437,00			€ -			Respinto
07/07/2014 17.30	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 4.553,50	€ 4.553,50			€ -			Aperto
07/07/2014 18.30	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 4.700,00	€ 4.700,00			€ -			Aperto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 3.100,00	€ 5.000,00			€ -			Aperto
01/01/2014	2014	Altro	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Respinto
25/07/2014 08.10	2014	Altro	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Respinto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 60.000,00	€ 20.000,00			€ -			Respinto
27/10/2014 11.00	2014	Altro	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Aperto
07/07/2014	2014	Altro	SX con danni a cose	€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ -			Aperto
12/05/2014 07.05	2014	Altro	SX con lesioni	€ 15.796,00	€ 20.000,00			€ -			Giudiziale
23/04/2015	2015	Altro	SX con lesioni	€ 1.200,00		€ 600,00		€ 600,00			Liquidato
09/06/2015 06.30	2015	Altro	SX con danni a cose	€ 250,00	€ 250,00			€ -			Aperto
26/10/2015 08.05	2015	Altro	SX con danni a cose	€ 270,00	€ 270,00			€ -			Aperto
26/10/2015	2015	Altro	SX con danni a cose	€ 480,00	€ 480,00			€ -			Aperto
02/03/2015 07.15	2015	Altro	SX con danni a cose	€ 400,00	€ 500,00			€ -			Respinto

16/09/2015 11.20	2015	Altro	SX con danni a cose	€ 1.700,00	€ 1.700,00			€ -			Aperto
06/02/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Respinto
28/10/2015 15.45	2015	Altro	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Respinto
13/11/2015 16.00	2015	Altro	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Aperto
22/08/2015 16.10	2015	Altro	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -			Aperto
24/09/2015 16.15	2015	Altro	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -			Aperto
03/11/2015 12.30	2015	Altro	SX con lesioni		€ 4.000,00			€ -			Aperto
11/02/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 20.000,00			€ -			Aperto
25/09/2015 19.50	2015	Altro	SX con lesioni		€ 20.000,00			€ -			Aperto
24/05/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Respinto
17/09/2015 14.45	2015	Altro	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Aperto
10/10/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Aperto
04/10/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Aperto
04/11/2015	2015	Altro	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Aperto
31/03/2015 16.50	2015	Altro	SX con lesioni		€ 15.000,00			€ -			Aperto
09/07/2015 12.15	2015	Altro	SX con lesioni		€ 15.000,00			€ -			Aperto
19/09/2014 16.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni	€ 40.000,00	€ -			€ -	Denuncia definitiva	18/11/2015	Inviato a compagnia
05/05/2014 18.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni	€ 5.000,00	€ -	€ 1.800,00		€ 1.800,00			Liquidato
21/07/2014 08.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni	€ 11.000,00	€ -	€ 4.300,00	€ 500,00	€ 4.800,00			Liquidato
17/04/2014 11.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Respinto
11/10/2014 23.30	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Aperto
27/11/2014 18.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -			Respinto
18/04/2014 18.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Respinto
30/06/2014 11.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Aperto
13/04/2014	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Respinto
08/09/2014	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Respinto
22/07/2014 12.00	2014	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Respinto
24/11/2015	2015	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni					€ -			Aperto
17/11/2015 11.00	2015	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Aperto
13/11/2015 17.30	2015	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Aperto
06/10/2015	2015	Avvallamenti - Dislivelli	SX con lesioni		€ 15.000,00			€ -			Aperto
12/11/2014	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 273,63	€ -	€ 125,00		€ 125,00			Liquidato
16/04/2014 12.00	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 580,00		€ 300,00		€ 300,00			Liquidato
03/03/2014 09.45	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 280,00	€ 280,00			€ -			Respinto
01/03/2014 20.15	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 300,00	€ 300,00			€ -			Respinto
02/05/2014 17.30	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 480,00		€ 300,00		€ 300,00			Liquidato
25/02/2014 09.30	2014	Buca	SX con lesioni	€ 800,00		€ 800,00	€ 200,00	€ 1.000,00			Liquidato
02/03/2014 23.00	2014	Buca	SX con danni a cose	€ 2.000,00	€ 1.000,00			€ -			Respinto
01/05/2014	2014	Buca	SX con lesioni		€ 1.000,00			€ -			Respinto
10/06/2014 18.30	2014	Buca	SX con lesioni		€ 1.000,00			€ -			Respinto
29/10/2014 16.20	2014	Buca	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -			Respinto

25/02/2014 10.30	2014	Buca	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -		Respinto
29/10/2014 16.00	2014	Buca	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -		Respinto
11/03/2014 22.45	2014	Buca	SX con lesioni	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ -		Respinto
04/04/2014 09.05	2014	Buca	SX con lesioni e danni a cose		€ 5.000,00			€ -		Respinto
26/09/2014	2014	Buca	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -		Aperto
11/05/2014 19.30	2014	Buca	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -		Respinto
15/05/2014 11.00	2014	Buca	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -		Respinto
20/04/2015 22.40	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 403,92	€ -	€ 150,00		€ 150,00		Liquidato
31/01/2015	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 159,10	€ 160,00			€ -		Aperto
25/08/2015 12.15	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 274,00	€ 274,00			€ -		Aperto
24/02/2015 17.45	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 430,00	€ 430,00			€ -		Aperto
07/04/2015	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 400,00	€ 500,00			€ -		Aperto
28/05/2015 13.15	2015	Buca	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -		Aperto
21/09/2015 15.00	2015	Buca	SX con lesioni		€ 2.000,00			€ -		Aperto
10/08/2015 20.10	2015	Buca	SX con danni a cose	€ 2.369,00	€ 2.369,00			€ -		Aperto
13/07/2015	2015	Buca	SX con lesioni		€ 2.500,00			€ -		Aperto
06/07/2015	2015	Buca	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -		Aperto
12/12/2015 17.30	2015	Buca	SX con lesioni		€ 4.000,00			€ -		Aperto
22/03/2015 14.30	2015	Buca	SX con lesioni		€ 8.800,00			€ -		Aperto
14/05/2015 19.00	2015	Buca	SX con lesioni e cose		€ 10.000,00			€ -		Respinto
11/09/2015 19.20	2015	Buca	SX con lesioni e cose		€ 10.000,00			€ -		Aperto
30/04/2015 00.30	2015	Buca	SX con lesioni		€ 15.000,00			€ -		Aperto
11/05/2014 19.00	2014	Caduta cartellonistica segnaletica fissa/mobile	SX con danni a cose	€ 366,00	€ 366,00			€ -		Respinto
11/05/2014	2014	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 3.415,00	€ -	€ 2.400,00	€ 1.015,00	€ 3.415,00		Liquidato
01/02/2014	2014	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 5.000,00	€ 3.500,00			€ -		Aperto
01/02/2014	2014	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 5.000,00	€ 3.500,00			€ -		Aperto
09/07/2014 05.00	2014	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 7.330,00	€ 7.500,00			€ -		Giudiziale
18/04/2015 21.30	2015	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 1.700,00	€ -	€ 700,00	€ 200,00	€ 900,00		Liquidato
18/04/2015	2015	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 3.500,00	€ -	€ 2.400,00		€ 2.400,00		Liquidato
19/07/2015	2015	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 3.400,00	€ -	€ 3.900,00		€ 3.900,00		Liquidato
30/05/2015	2015	Caduta rami o alberi	SX con danni a cose	€ 850,00	€ 850,00			€ -		Aperto
23/05/2014 14.00	2014	Cordolo spartitraffico	SX con danni a cose	€ 600,00	€ 600,00			€ -		Respinto
14/01/2014 09.00	2014	Cordolo spartitraffico	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -		Respinto
17/12/2014 21.25	2014	Detriti sulla carreggiata	SX con lesioni e cose		€ 1.500,00			€ -		Respinto
12/01/2015 13.20	2015	Detriti sulla carreggiata	SX con lesioni		€ 20.000,00			€ -		Respinto
28/12/2014	2014	Ghiaccio	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -		Aperto
19/06/2014	2014	Gradino - Gradinata	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -		Aperto
09/07/2014 15.20	2014	Macchie di olio	SX con danni a cose	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ -		Respinto
12/07/2014	2014	Palo - Paletto	SX con danni a cose	€ 1.665,29	€ -	€ 250,00		€ 250,00		Liquidato
22/09/2015	2015	Palo - Paletto	SX con lesioni					€ -		Aperto
22/01/2014 11.30	2014	Scavo - Cantiere	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -		Respinto

16/11/2014 10.45	2014	Tombino	SX con lesioni	€ 5.000,00	€ -	€ 4.300,00		€ 4.300,00			Liquidato
18/11/2014 19.00	2014	Tombino	SX con danni a cose	€ 400,64	€ -	€ 300,00		€ 300,00			Liquidato
06/01/2014 01.00	2014	Tombino	SX con danni a cose	€ 800,00	€ 800,00			€ -			Respinto
20/10/2014 09.00	2014	Tombino	SX con lesioni		€ 3.000,00			€ -			Aperto
29/03/2014	2014	Tombino	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Respinto
07/10/2014 16.00	2014	Tombino	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Respinto
30/09/2014 16.00	2014	Tombino	SX con lesioni	€ 8.515,00	€ 8.515,00			€ -			Giudiziale
25/05/2014	2014	Tombino	SX con lesioni	€ 18.180,00	€ 18.180,00			€ -			Giudiziale
14/03/2015 08.20	2015	Tombino	SX con lesioni		€ 5.000,00			€ -			Respinto
20/03/2015 19.30	2015	Tombino	SX con lesioni		€ 10.000,00			€ -			Aperto
				€ 355.936,07	€ 625.611,41	€ 29.595,00	€ 3.115,00	€ 32.710,00			

I SINISTRI CONTENUTI NEL FILE FORNITO DA AIG SONO TUTTI CONTENUTI
ANCHE NEL FILE FORNITO DAL LOSS ADJUSTER DELLA COMPAGNIA AD
ECCEZIONE DEL SINISTRO N. BA00643879 PRESENTE SOLO NEL FILE DELLA
COMPAGNIA.

Data elaborazione 11/03/2016

STATISTICA SINISTRI COMUNE DI PAVIA

Riepilogo generale

Periodo Analizzato	N° Polizza	N° Sinistri	N° Sinistri Aperti	N° Sinistri Senza Seguito	N° Sinistri Liquidati	Domanda esclusi Costi di Gestione Sinistri	Riserva Esclusi Costi di Gestione Sinistri	Importo Liquidato Esclusi Costi Gestione Sinistri	COSTI GESTIONE Sinistri	Totale Liquidato + Domandato + Costi Gestione Sinistri	Totale Liquidato + Riservato + Costi Gestione Sinistri
01/08/2011 - 01/08/2016	IL10001452	10	8	1	1	euro 299.750,00	euro 174.300,00	euro 13.250,00	euro 3.059,12	euro 316.059,12	euro 190.609,12

N° Polizza	N° sinistro AIG	Controparte / Danneggiato	Data sinistro	Stato sinistro	Domanda esclusi costi di gestione sinistro	Riserva esclusi costi di gestione sinistro	Importo liquidato esclusi costi gestione sinistro
LI0001452	BA00560928	APRILE MICHELINA	13/12/2012	IN GESTIONE	49.000,00	25.000,00	0,00
LI0001452	BA00519093	PERNETTI LORENZO	01/08/2011	SENZA SEGUITO	0,00	0,00	0,00
LI0001452	BA00564107	ZENNARO LAURA	30/01/2014	LIQUIDATO	0,00	0,00	13.250,00
LI0001452	BA00570500	DEL VECCHIO DOROTEA	11/02/2013	IN GESTIONE	35.000,00	20.100,00	0,00
LI0001452	BA00603318	ZUCCA SILVIA	19/04/2013	IN GESTIONE	26.000,00	21.000,00	0,00
LI0001452	BA00605755	MELIS ANDREA (MINORE)	31/03/2015	IN GESTIONE	30.000,00	20.500,00	0,00
LI0001452	BA00625963	BUZZI FLORINDA	28/06/2014	IN GESTIONE	59.000,00	30.000,00	0,00
LI0001452	BA00629462	TARGA MARIA	19/09/2014	IN GESTIONE	40.000,00	15.000,00	0,00
LI0001452	BA00632380	COPPOLA MARIA LUISA EVELINA	30/12/2013	IN GESTIONE	35.750,00	22.600,00	0,00
LI0001452	BA00643879	BERTAGGIA ANNA	13/11/2015	IN GESTIONE	25.000,00	20.100,00	0,00

ATTENZIONE

Per una corretta valutazione della polizza consigliamo di consultare la statistica aggregata che prevede anche i costi e le spese di gestione sinistri e consente di disporre di un quadro generale completo per valutare l'andamento tecnico della polizza.

DATA SINISTRO	Claim Number	STATUS	LIQUIDATO	RISERVATO
01/08/2011	CA0042559	Closed	0,00	0,00
17/08/2011	CA0041832	Closed	0,00	0,00
31/08/2011	CA0042560	Closed	0,00	0,00
02/09/2011	CA0042557	Closed	0,00	0,00
03/09/2011	CA0041834	Closed	0,00	0,00
14/09/2011	CA0042562	Closed	0,00	0,00
15/09/2011	CA0041835	Closed	0,00	0,00
27/09/2011	CA0042561	Closed	0,00	0,00
06/10/2011	CA0042563	Closed	0,00	0,00
09/10/2011	CA0042558	Closed	0,00	0,00
24/10/2011	CA0043435	Closed	0,00	0,00
10/11/2011	CA0043452	Closed	0,00	0,00

17/11/2011	CA0043441	Closed	0,00	0,00
03/02/2012	CA0048965	Closed	0,00	0,00
21/03/2012	CA0050921	Closed	19.018,77	0,00
30/03/2012	CA0046791	Closed	0,00	0,00
08/06/2012	CA0051372	Closed	0,00	0,00
06/08/2012	CA0051363	Closed	0,00	0,00
13/12/2012	BA0560928	Open	0,00	5.000,00
10/01/2013	CA0053215	Closed	6.000,00	0,00
11/02/2013	BA0570500	Open	0,00	100,00
11/02/2013	CA0053316	Closed	0,00	0,00
19/03/2013	CA0053486	Open	0,00	1.000,00
16/04/2013	CA0053323	Closed	0,00	0,00
19/04/2013	BA0603318	Open	0,00	1.000,00

19/04/2013	CA0053553	Open	0,00	30.000,00
23/07/2013	CA0053552	Closed	0,00	0,00
30/12/2013	BA0632380	Open	0,00	2.600,00
30/01/2014	BA0564107	Closed	0,00	0,00
25/02/2014	CA0053950	Open	0,00	6.500,00
28/06/2014	BA0625963	Open	0,00	10.000,00
19/09/2014	BA0629462	Closed	0,00	0,00
31/03/2015	BA0605755	Open	0,00	500,00

I SINISTRI CONTENUTI NEL FILE FORNITO DA AIG SONO TUTTI CONTENUTI ANCHE NEL FILE FORNITO DAL LOSS ADJUSTER DELLA COMPAGNIA AD ECCEZIONE DEL SINISTRO N. BA00643879 PRESENTE SOLO NEL FILE DELLA COMPAGNIA.

DESCRIZIONE
CADUTA
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
CADUTA
CADUTA
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
CADUTA
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
CADUTA
CADUTA
CADUTA
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY

GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
FALL
GOODS ON INSURED CUSTODY CAUSED DAMAGES TO THIRD PARTY
CADUTA
LESIONI
CADEVA A TERRA A CAUSA DI UNA SCONNESSIONE DEL MARCIAPIEDE RIPORTANDO LESIONI
Fall from Height CADUTA CAUSA MANTO SCONNESSO
CADE A CAUSA DI UNA GRIGLIA SUL MARCIAPIEDE, RIPORTANDO LESIONI
Fall from Height CADUTA DAL MARCIAPIEDE
Fall from Height
Fall from Height CADUTA
A CAUSA DI UN' INSIDIA SUL MANTO STRADALE CADEVA RIPORTANDO LESIONI

CADUTA

CADUTA SUL MARCIAPIEDE

CAUSA FARETTO ROTTO SU PASSAGGIO
PEDONALE IL PEDONE ROVINA A TERRA
LAMENTANDO LESIONI

A CAUSA DI UN DISLIVELLO DEL
MARCIAPIEDE CADEVA RIPORTANDO
LESIONI

Auto Accident - CARTELLO
PUBBLICITARIO CHE BLOCCAVA
PARZIALMENTE LA VISUALE

CADE A CAUSA DI UNA BUCA
RIPORTANDO LESIONI

MENTRE PERCORREVA IL MARCIAPIEDE
CADEVA IN TERRA PER L'IRREGOLARITA'
DELLO STESSO

IL MINORE CADE NEL CORTILE DELLA
SCUOLA DURANTE L'ATTIVITA'
DIDATTICA